



COMUNE DI VILLA VERDE

PROVINCIA DI ORISTANO

Francesco Ledda
Revisore Unico del Comune di Villa Verde

Verbale n° 6 del 22/04/2024

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 17/04/2024 – Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.

Il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Francesco Ledda nominato con delibera dell'organo consiliare n. 29 del 30 settembre 2022, ricevuta in data 19/04/2023 la proposta di delibera del Consiglio Comunale;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654 della stessa legge, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 713/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020 la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VISTA la Delibera 363 del 03/08/2021, con la quale l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), e importanti novità quali:

o un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

o una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

o con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;

- al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

preso atto della delibera del Consiglio Comunale approvata al punto precedente in data odierna avente ad oggetto **"VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 SECONDO IL MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA 389/2023"**, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per il biennio 2024-2025 del MTR-2;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

VISTO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

CONSIDERATO che l'Ente intende di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (92,86%) e utenze non domestiche (7,14%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (92,86%) e utenze non domestiche (7,14%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

CONSIDERATE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2024, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

CONSIDERATO che il comune intende procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato "TARIFFE TARI 2024" alla deliberazione in oggetto indicata nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2024, così determinate:

- a. 01/10/2024 (prima rata);
- b. 01/12/2024 (seconda rata);
- c. 01/02/2025 (terza rata)
- d. 01/04/2025 (quarta rata e/o rata unica);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre e che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. N. 267/2000

Tutto ciò premesso

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 17/04/2024 e dei suoi allegati avente come oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO."

Macomer, 22 aprile 2024

IL REVISORE UNICO

F.to Francesco Iedda
